

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2003, n. 089/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), b) e c) della legge regionale 1/2003.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2
(Riparto del fondo di euro 6.230.965,50)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 1/2003, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 3
(Riparto del fondo di euro 60.646,50)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate

dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 4

(Riparto del fondo di euro 111.472,65)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 5

(Modalità di erogazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è erogato in due quote, di cui la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di novembre. I fondi di cui agli articoli 3 e 4 sono erogati in unica soluzione.